Quaderni AISDUE - Rivista quadrimestrale
ISSN 2975-2698 - Fascicolo n. 1/2025

BlogDUE

Le sovvenzioni transnazionali nel diritto dell'Unione, alla luce del diritto del commercio internazionale: riflessioni sulla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nelle cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P

Irene Agnolucci (Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università Bocconi e CIVICA Postdoctoral Fellow, European University Institute) – 23 marzo 2025

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ricostruzione della vicenda. – 3. L'attività ermeneutica della Corte sul diritto internazionale. – 4. La nozione di sovvenzione. – 5. Brevi conclusioni.

1. La sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024 (cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P, *Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE c. Commissione*) ha rigettato le istanze dei ricorrenti che avevano chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale (sentenza del Tribunale del 1° marzo 2023, causa T-480/20, Hen*gshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry c. Commissione*) con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso di annullamento avverso i regolamenti di esecuzione della Commissione europea del 12 giugno 2020 (regolamento UE 2020/776) e del 24 giugno 2020 (regolamento UE 2020/870), cosiddetti regolamenti controversi, che istituiscono rispettivamente, l'uno dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, modificando inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituiva dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, e l'altro regolamento, parimenti, un dazio compensativo definitivo, disponendo inoltre la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto, e riscuotendo infine il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto. La sentenza della Corte di giustizia oggetto d'esame, nel respingere definitivamente le istanze di annullamento delle aziende ricorrenti, esamina una forma nuova di

sovvenzione, le sovvenzioni transnazionali, ossia quelle sovvenzioni il cui contributo finanziario origina non direttamente dal paese di esportazione o di origine, ma da un paese differente. Queste sovvenzioni sono emerse nei mercati internazionali solo recentemente a seguito della sempre più stretta interconnessione tra paesi e mercati, soprattutto grazie agli investimenti esteri.

La Corte ha inteso analizzare tali sovvenzioni nell'ambito del regolamento (UE) 2016/1037 dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea, anche detto, pertanto, regolamento anti-sovvenzioni e alla luce del diritto internazionale in materia, ossia l'Accordo internazionale sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, "Accordo internazionale ASCM") pattuito durante i negoziati multilaterali dell'Uruguay Round nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

2. Le società Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Hengshi) e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Jushi), legalmente stabilite e costituite in Egitto, sono detenute e controllate da un'azienda madre China National Building Materials Co. Ltd, la quale società statale è detenuta indirettamente e controllata interamente dalla Commissione del Consiglio di Stato cinese per la vigilanza e l'amministrazione degli attivi pubblici, a sua volta collegata a detto Consiglio di Stato e controllata da quest'ultimo. Queste aziende sono stabilite in una regione geografica appartenente all'Egitto, denominata "zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez", cosiddetta zona CECS. In virtù di un accordo di cooperazione stipulato nel gennaio 2016 tra Cina ed Egitto, le aziende stabilite nell'area CECS godono di esenzioni fiscali operate dal governo egiziano e fruiscono di terreni e manodopera secondo la normativa vigente egiziana. Inoltre, il governo cinese, nell'ambito del progetto "*One Belt, One Road*", beneficia le imprese che decidono di stanziarsi in paesi terzi di svariate misure fiscali e finanziarie, ad esempio prestiti, investimenti e assicurazione dei crediti.

Le ricorrenti sono attive nella produzione, commercializzazione ed esportazione, in particolare nell'Unione europea, di prodotti in fibra di vetro, utilizzati, tra l'altro, per creare materiali leggeri compositi in uso nell'industria automobilistica, navale, aeronautica, nel settore dell'energia eolica e in quello dell'edilizia. In Unione europea, l'industria della fibra di vetro, nonostante le contrazioni dovute alla pandemia e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento globali, è un mercato in continua espansione, sostenuto, soprattutto, dalla produzione di otto Stati membri che riescono a produrre per il fabbisogno europeo circa un milione di tonnellate. Questo mercato interno in espansione è tuttavia sollecitato da una concorrenza estera, soprattutto di aziende cinesi che realizzano un eccesso di produzione, il quale è destinato ai mercati esteri, soprattutto dell'UE.

Nel maggio 2019 la Commissione europea dava avvio a due investigazioni *ex* articolo 10 del regolamento anti-sovvenzioni, al termine delle quali la Commissione decideva di applicare, attraverso i regolamenti controversi, dazi

contro l'importazione dei prodotti dalle ricorrenti. La Commissione sosteneva, attraverso quei regolamenti, di poter applicare dazi a seguito di una lettura combinata degli articoli 3 (1) (a) e 2 (b) e del considerando n. 5 del regolamento anti-sovvenzioni, poiché le suddette previsioni del regolamento non escluderebbero che il contributo finanziario possa essere attribuibile al paese di origine o di esportazione, pur non derivando, di fatto, da questi.

Con la sentenza del 1° marzo 2023, il Tribunale confermava la legittimità dell'applicazione dei dazi da parte della Commissione e respingeva la richiesta di annullamento dei regolamenti controversi.

Innanzitutto, il Tribunale adduceva che tale interpretazione sulle norme del diritto europeo, nello specifico del regolamento anti-sovvenzioni, era corroborata dal diritto internazionale, in particolare dall'interpretazione del citato Accordo ASCM a cui il regolamento anti-sovvenzioni intendeva dare esecuzione. Inoltre, il Tribunale rafforzava la sua linea interpretativa sostenendo:

"*it cannot be accepted that an economic and legal construct such as that of the SETC-Zone, conceived in close collaboration between the Government of China and the Government of Egypt at the highest level, is not covered by the basic anti-subsidy regulation, without this undermining that regulation's effectiveness or its purpose and objectives*".

Il Tribunale sottolineava, dunque, come un'interpretazione contraria all'estensione del regolamento anti-sovvenzioni alle cosiddette sovvenzioni transnazionali avrebbe portato ad un'esclusione di fatto della zona CECS dalla giurisdizione del regolamento anti-sovvenzioni e che tale esclusione avrebbe inficiato gli obiettivi del regolamento stesso.

Le ricorrenti, pertanto, in appello, lamentavano che il Tribunale avesse errato in punto di diritto nel giudicare che la Commissione europea potesse ritenere che anche i contributi finanziari concessi loro dal governo cinese, direttamente o tramite le loro società madri, dovessero essere considerati sovvenzioni concesse dal governo egiziano o attribuibili/imputabili a quest'ultimo. Inoltre, sostenevano che tale conclusione che la Commissione aveva adottato attraverso i regolamenti controversi fosse innanzitutto contraria all'articolo 2 (b) (c) e all'articolo 3 (1) del regolamento anti-sovvenzioni, le quali disposizioni indicherebbero che la nozione di sovvenzione include unicamente contributi finanziari che provengono "dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione", inteso per tale, come regola generale, "qualsiasi ente pubblico entro il territorio" di tale paese, fatta salva un'unica eccezione, relativa alla situazione in cui un tale ente pubblico incarica o da ordine a un ente privato di svolgere funzioni spettanti di norma alla pubblica amministrazione.

Le ricorrenti avevano inoltre sostenuto che tale interpretazione sulla nozione di sovvenzione, data dalla Commissione, non potesse essere nemmeno corroborata da una lettura delle norme dell'Accordo internazionale ASCM, giacché la nozione di pubblica amministrazione data dal suddetto

accordo e mai estesa all'ambito delle sovvenzioni transnazionali, da parte del deputato organo per la risoluzione delle controversie, includerebbe unicamente gli enti pubblici che sono ricompresi "entro il territorio del paese di origine o di esportazione" del prodotto.

La Corte di giustizia, con la sentenza del 24 novembre, ha respinto interamente le impugnazioni presentate.

3. Il primo rilievo giuridico analizzato dalla Corte concerne l'opportunità di interpretare il diritto internazionale, ossia la definizione di sovvenzione contenuta all'articolo 1 dell'Accordo internazionale ASCM, la stessa definizione contenuta all'articolo 3 del regolamento UE anti-sovvenzioni. A ben vedere, tale questione ruota in realtà attorno alla relazione che intercorre tra fonti del diritto, in particolare una sovrannazionale, il diritto dell'Unione europea, e l'altra di diritto internazionale e specificatamente del commercio internazionale pattuito nell'ambito dell'OMC. In premessa, difatti, la Corte rimarca che l'accordo che istituisce l'OMC e gli accordi che figurano negli allegati da 1 a 4, tra cui, appunto, l'Accordo ASCM, non costituiscono norme alla luce delle quali può essere controllata la legittimità degli atti derivati di diritto dell'Unione, pur riconoscendo tuttavia che il considerando n. 3 del regolamento anti-sovvenzioni impone, "ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle norme stabilite dall'accordo sulle sovvenzioni", di recepire i termini di tale accordo internazionale "nella massima misura possibile", secondo i principi del diritto internazionale e in particolare il rispetto e l'esecuzione in buona fede dei trattati (*pacta sunt servanda*), sancito all'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

Il giudice dell'Unione richiama la consolidata giurisprudenza per affermare che in soli due casi sussiste l'obbligo di controllare la legittimità di un atto derivato, o degli atti di implementazione di quest'ultimo, ossia allorquando tale atto derivato intenda dare esecuzione ad un obbligo internazionale assunto dall'Unione e, inoltre, nell'ipotesi che le disposizioni dell'atto derivato rinviino espressamente a precise disposizioni di detti accordi internazionali (punto 59 della sentenza in oggetto; si vedano le richiamate sentenze della Corte del 16 luglio 2015, causa C-21/14 P, *Commissione c. Rusal Armena*, punti 40 e 41; sentenza del 4 febbraio 2016, cause riunite C-659/13 e C-34/14, *C & J Clark International*, punto 87 e del 28 settembre 2023, causa C-123/21 P, *Changmao Biochemical Engineering c. Commissione*, punti 74 e 75).

Orbene, le conclusioni della Corte differiscono dall'interpretazione del Tribunale (sentenza del Tribunale del 1° marzo, causa T-480/20, punto 99, già citata), che aveva riconosciuto al considerando n. 3 del regolamento anti-sovvenzioni l'intenzione di dare esecuzione all'obbligo assunto con la firma dell'Accordo ASCM. Di converso, i giudici della Corte sostengono che la formulazione contenuta al considerando n. 3 del citato regolamento, sebbene attui le disposizioni dell'Accordo internazionale ASCM, non intenda tuttavia fare di detto accordo una norma rispetto alla quale possa essere controllata la

legittimità degli atti di diritto derivato dell'Unione (punto 63 della sentenza in oggetto).

Per quanto concerne, specificatamente, la definizione di sovvenzione, occorre esaminare l'analisi compiuta dalla Corte con riguardo all'articolo 3 (1) del regolamento anti-sovvenzioni. Quest'ultimo reca una definizione di sovvenzione pedissequa a quella contenuta all'articolo 1 dell'Accordo internazionale ASCM, come riconosciuto dalla stessa Corte dell'Unione (punto 67 della sentenza in oggetto). La Corte segue il ragionamento proposto dalle conclusioni dell'Avvocato generale Capeta nell'affermare che nessuna disposizione del regolamento anti-sovvenzioni, incluso l'articolo 3, "fa emergere una qualsivoglia volontà del legislatore dell'Unione di dare esecuzione, in tale atto, ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative", evidenziando, tuttavia, che la formulazione dei due testi normativi appare sostanzialmente identica e che "occorre quindi garantire, nella massima misura possibile, che l'interpretazione di tale disposizione sia conforme a tale articolo o, per i punti in cui disposizione e articolo sono diversi, che non sia in contrasto con gli obblighi dell'Unione ai sensi dell'OMC" (punti 61-67 della sentenza in oggetto).

Pertanto, la Corte sostiene la sussistenza in capo alla Commissione della prerogativa di interpretare la nozione di sovvenzione fino a ricomprendere in questa anche quella fattispecie detta delle sovvenzioni transnazionali che non derivano dal paese di origine o di esportazione, di fatto estendendo la portata della definizione di sovvenzione ad una fattispecie originariamente non prevista dall'accordo stesso e tanto meno mai discussa nell'ambito delle negoziazioni che portarono alla firma di tale accordo internazionale.

Orbene, la questione giuridica rilevante ruota intorno alla possibilità per la Corte di interpretare tale nozione. È necessario ricordare, a tal proposito, che il sistema OMC prevede sia un organo indipendente di risoluzione delle controversie, sia un organo di appello, ossia Appellate Body, per dirimere eventuali controversie che scaturiscono dalle decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie, che a sua volta ha la facoltà di interpretare le disposizioni dell'accordo. Nel caso di specie, non avendo l'organo per la risoluzione delle controversie avuto l'opportunità di valutare l'applicabilità delle misure anti-sovvenzioni nel caso di sovvenzioni transnazionali, secondo la Corte, spetterebbe alla Corte stessa l'interpretazione dell'articolo 1 dell'Accordo internazionale ASCM, al fine di stabilirne il senso e la portata, purché rispettando il principio di diritto internazionale generale del rispetto e dell'esecuzione in buona fede dei trattati, in ossequio all'articolo 26 della Convenzione di Vienna e conformemente alle norme interpretative consuetudinarie del diritto internazionale che vincolano l'Unione, ai sensi dell'articolo 31 della menzionata Convenzione di Vienna.

Come è noto, il diritto internazionale si fonda su un principio di interpretazione diffusa. Laddove, invece, esista un'autorità persuasiva in grado di offrire un'interpretazione ufficiale delle norme, oppure più qualificata delle altre, come nel caso di specie, l'organo di risoluzione delle

controversie preposto, le parti contraenti dovrebbero rimettersi all'interpretazione di quest'ultimo. (P. C. MAVROIDIS, *The WTO dispute settlement system: how, why and where?*, Cheltenham, 2022, p. 83 ss.). Tuttavia, nel caso in cui l'organo deputato non si sia ancora pronunciato su una determinata questione, come nel caso delle sovvenzioni transnazionali, la Corte di giustizia avrebbe il potere di dirimere la controversia interpretando le norme secondo i principi di buona fede e consuetudinari del diritto internazionale, limitandosi tuttavia ad una interpretazione ristretta ai fini di una specifica controversia, che non spiegherebbe effetti erga omnes. Pertanto, l'interpretazione data dalla Corte è vincolante per le parti del caso di specie, ma non per la comunità internazionale tutta.

4. La nozione di sovvenzione contenuta nell'Accordo ASCM è il prodotto di un compromesso tra posizioni nazionali più o meno aperte agli scambi tra Stati e, d'altra parte, risente della situazione economica dell'epoca in cui è stata concepita. Alla metà degli anni Novanta, nel mondo prevaleva ancora un interesse più marcato verso il commercio internazionale piuttosto che verso gli investimenti esteri; dunque, la preoccupazione circa il finanziamento di aziende all'estero non venne davvero sollevata durante le negoziazioni. (L. RUBINI, *Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law? The General Court Has Spoken (Case T-480/20 and Case T-540/20)*, in *Policy Paper 2023/09 Robert Schuman Centre for Advanced Studies*, 2023, p. 6). Per quanto concerne l'interpretazione della nozione di sovvenzione contenuta nell'Accordo ASCM, è necessario evidenziare che l'approccio prevalente nella giurisprudenza afferente all'OMC stabilisce che il testo dell'accordo sia l'inizio e la fine del processo ermeneutico, pratica che peraltro spiega la farraginosità delle attività dell'organo di risoluzione delle controversie e di *Appellate Body*, incluse le difficoltà pratiche e politiche che quest'ultimo ha dovuto affrontare negli anni, fino alla sua paralisi (L. RUBINI, *op. cit.*, p. 9).

Il disaccordo, in particolare, verte sull'identità delle persone da cui deve provenire una sovvenzione perché la si possa qualificare tale in forza del regolamento anti-sovvenzioni. L'articolo 3 (1) (a) del regolamento anti-sovvenzioni prescrive che il contributo finanziario debba provenire, a prescindere dal suo contenuto e dalla forma, "dalla pubblica amministrazione" o "dal governo" del o nel "paese d'origine" o "paese di esportazione", con un'unica eccezione, relativa all'ipotesi in cui tale amministrazione incarichi un organismo privato di elargire un contributo finanziario per suo conto o gli ordinino di farlo, eccezione tuttavia che non si configura nel caso di specie. Lo stesso regolamento anti-sovvenzioni, all'articolo 2 (b), precisa che per pubblica amministrazione si debba intendere qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione, intendendosi per paese di esportazione il paese intermedio verso il quale un prodotto è stato esportato a partire dal paese d'origine e dal quale, successivamente, è stato importato nell'Unione. Inoltre, dovendo sussistere un nesso tra la pubblica amministrazione e il contributo finanziario, il regolamento si limita a stabilire che tale nesso sussiste nel concedere il contributo finanziario.

Secondo la Corte di giustizia, tuttavia, nessun'altra disposizione del regolamento anti-sovvenzioni inquadra le modalità giuridiche e pratiche con cui un contributo finanziario può o deve essere considerato come concesso dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione. *A fortiori*, secondo la Corte, non può essere esclusa l'applicabilità del regolamento alle sovvenzioni transnazionali, poiché "tali disposizioni non contengono alcun elemento che vieti di ammettere la qualificazione come sovvenzione di un contributo finanziario proveniente dalla pubblica amministrazione di un paese diverso dal paese d'origine o di esportazione, purché sia dimostrato, alla luce del comportamento della pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, che possa ritenersi quest'ultima come il soggetto concedente il contributo" (punto 77 della sentenza in oggetto).

A sostegno di questa tesi, la Corte ricostruisce i confini della nozione di sovvenzione attraverso un'analisi del testo dell'articolo 1 (1) del regolamento anti-sovvenzioni, sostenendo, a tal proposito, che questi contenga una "definizione ampia della nozione di sovvenzione, attestata dall'impiego non solo dell'indeterminativo "una", ma anche degli avverbi "direttamente o indirettamente", che possono riferirsi sia al modo in cui è concessa una sovvenzione sia alla persona del beneficiario e del concedente" (punto 80 della sentenza in oggetto). Inoltre, nonostante il regolamento non menzioni il caso in cui la pubblica amministrazione possa appartenere ad un paese diverso da quello d'origine o di esportazione, ad avviso della Corte, si potrebbe adottare tale qualificazione "se la condizione descritta al punto 77 della presente sentenza è soddisfatta", ossia, come ricordato poc'anzi, "purché sia dimostrato, alla luce del comportamento della pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, che possa ritenersi quest'ultima come il soggetto concedente il contributo" (punti 80-81 della sentenza in oggetto).

Anche tale argomentazione mutua dall'analisi testuale dedotta dall'AG Capeta, la quale osserva come le differenti versioni linguistiche dell'articolo 3 (1) del regolamento anti-sovvenzioni rechino in parte talune differenze e che l'argomentazione presentata dalla Commissione europea si basi sulla versione inglese del suddetto testo, che ricorre all'uso dell'articolo determinativo "the" nell'articolo 3 (1) (a), poi tradotto nella versione italiana con l'articolo indeterminativo "a". Alla luce di un conflitto testuale tra le differenti versioni del regolamento, le conclusioni dell'AG Capeta adottano un'argomentazione teleologica, affermando che il regolamento debba ad ogni modo essere letto "in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui esso fa parte", concludendo che pertanto dazi compensativi possono essere imposti al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto "di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio" (punti 30-36 delle conclusioni). Parimenti, il giudice dell'Unione sottolinea che l'obiettivo principe di tale disciplina è quello di "compensare qualsiasi sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, dalla pubblica

amministrazione di paesi terzi da cui originano o sono importate merci, alle condizioni previste dallo stesso regolamento".

L'interpretazione fornita dalla Corte intende pertanto ricomprendere nell'ambito di applicazione del regolamento anti-sovvenzioni, gli investimenti esteri effettuati "dalla pubblica amministrazione di un dato paese terzo, in una o più imprese stabilite in un altro paese terzo, purché il comportamento di tale amministrazione consenta di ritenere che essa stessa abbia concesso il contributo finanziario a tale o a tali imprese, accordandolo formalmente o consentendone nei fatti il beneficio". Peraltro, è necessario evidenziare che gli investimenti esteri diretti, come osservato dalla Corte, ricadono nell'ambito della politica commerciale comune, una competenza esclusiva dell'Unione europea, mentre gli investimenti esteri indiretti ricadrebbero tra le competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri (punti 84-85 della sentenza in oggetto). In base a ciò, la Commissione ha potuto interpretare gli articoli 2 e 3 del regolamento anti-sovvenzioni in modo da qualificare come sovvenzione "un contributo finanziario promanante, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione di un paese terzo diverso dal paese d'origine o di esportazione di un determinato prodotto, ove sia dimostrato che tale contributo finanziario può essere considerato concesso dalla pubblica amministrazione di tale paese d'origine o di esportazione, avuto riguardo al comportamento di quest'ultima".

5. In conclusione, la sentenza affronta una nuova forma di sovvenzioni, non esplicitamente disciplinata né dall'Accordo internazionale ASCM, ricompreso nell'ambito dell'OMC e firmato da Unione europea e Stati membri, né direttamente trattata dal regolamento europeo anti-sovvenzioni che, a sua volta, riflette la definizione di sovvenzione contenuta nella disciplina internazionale. Al di là delle ricostruzioni ermeneutiche della Corte di giustizia sul testo dell'Accordo ASCM e delle osservazioni circa la relazione tra il diritto dell'Unione europea e quello internazionale, trattate nel presente contributo, questa disputa si inserisce tuttavia in un dibattito ben più ampio circa l'esistenza e il futuro stesso dell'OMC. A ben vedere, il caso evidenzia anzi la fragilità del sistema OMC, che è sollecitato dalle sempre più numerose azioni unilaterali di alcuni Stati contraenti. Soprattutto a partire dal 2017, infatti, con la prima presidenza Trump, si è assistito ad una progressiva politicizzazione delle relazioni commerciali e un parallelo ritorno ad un protezionismo regionale, preferito alla clausola della nazione più favorita e al principio di libera concorrenza sui mercati globali, promossi dall'OMC sin dalla metà degli anni Novanta (G. SACERDOTI, L. BORLINI, *Systemic Changes in the Politicization of the International Trade Relations and the Decline of the Multilateral Trading System*, in *German Law Journal*, 2023, pp. 17-44). Questo mutamento d'intenzioni ha interessato la comunità internazionale, paralizzando i lavori dell'OMC, specialmente l'attività di risoluzione delle controversie e il funzionamento del secondo grado di giudizio, ossia *Appellate Body*, anch'esso soggetto a politicizzazione. Di conseguenza, in mancanza di un diritto del commercio internazionale capace di interpretare le sfide più

importanti nei mercati globali e di regolare le agende politiche degli Stati in un mondo sempre più a trazione regionale ma, paradossalmente, strettamente interdipendente, le differenti regioni del mondo hanno iniziato ad assumere, con proprie decisioni, forme di protezionismo autonomo. In tale contesto, si inserisce la sentenza della Corte di giustizia che, attraverso la prerogativa di interpretare l'Accordo internazionale ASCM, in assenza di una pronuncia dell'organo di risoluzione delle controversie, ricomprende la fattispecie delle sovvenzioni transnazionali nell'ambito di applicazione del regolamento UE anti-sovvenzioni, adattando la disciplina vigente ad un contesto internazionale mutato, nel quale le maggiori potenze globali competono nei mercati internazionali finanziando ingentemente le proprie industrie, a fronte di un quadro di diritto del commercio internazionale più fragile.

ABSTRACT (ITA)

Il presente contributo commenta la sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024 nelle cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P, aventi ad oggetto ricorsi avverso la sentenza del Tribunale del 1° marzo 2023 che confermava la decisione della Commissione europea di istituire dazi compensativi contro alcune aziende egiziane attive nell'industria della fibra di vetro. Il presente contributo ricostruisce la vicenda in oggetto e affronta gli aspetti giuridici più rilevanti. In particolare, la questione ruota attorno all'applicazione del regolamento UE 2016/1037 nel caso di sovvenzioni transnazionali, ossia quelle sovvenzioni il cui contributo finanziario origina non direttamente dal paese di esportazione o di origine, ma da un paese differente. Il contributo riflette inoltre sul rapporto che intercorre tra suddetto regolamento e l'Accordo internazionale sulle sovvenzioni e sulle misure compensative stipulato nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Da una parte, si esamina se la nozione di sovvenzione contenuta nel regolamento europeo dia esecuzione o rifletta meramente quella, speculare, contenuta nell'accordo di diritto internazionale. Dall'altra parte, a seguito di tale riflessione, si esamina se la Corte di giustizia abbia potuto interpretare le norme del regolamento UE 2016/1037, al fine di estendere la nozione di sovvenzione ivi contenuta alla fattispecie delle sovvenzioni transnazionali e degli investimenti esteri.

ABSTRACT (ENG)

The article analyses the judgment delivered by the Court of Justice of the EU on 28th November 2024. The Court dismissed the request to annul the judgment of the General Court of 1st March 2023, which in turn dismissed the action to annul the Commission decision to apply anti-dumping duties against Egyptian companies active in the fiber glass industry. The article addresses the most relevant legal issues involved. Particularly, the judgment pivots around the application of Regulation (EU) 2016/1037 in case of transnational subsidies, i.e., those subsidies where the financial contribution does not come directly from the country of export or of origin, but from a different country. Moreover, the article examines the relationship between Regulation (EU) 2016/1037 and the *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* negotiated under the WTO umbrella. Specifically, it is analyzed whether the notion of subsidy enshrined in the Regulation (EU) 2016/1037 intends to implement the obligations arising from the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, or it merely reflects such definition. Further, it is examined whether the Court could interpret Regulation (EU) 2016/1037 as to extend the notion of subsidy in case of transnational subsidies and direct investment.